

Repertorio N° 24794

Raccolta N° 10053

VENDITA DI IMMOBILI

REPUBBLICA ITALIANA

RE/AR
TRASCRITTO A GENOVA

17 Gennaio 1986

N. 2570

L'anno millenovecentoottantacinque. -----

Il giorno Diciotto Dicembre -----

In Genova, Via Mylius n° 7A. -----

Davanti a me Avv. [redacted] Notaio in Genova, in-
scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Genova e Chiavari, senza assistenza di testimoni per
concorde rinunzia fattane con il mio consenso -----

----- SONO COMPARSI: -----

Per la parte venditrice: la Signora: -----

[redacted] impiegata, nata a Genova [redacted]

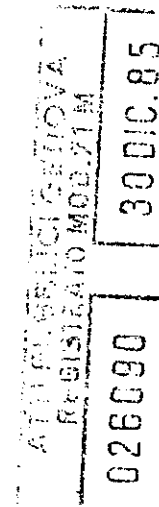
Dicembre [redacted] -----

domiciliata a Genova, la quale dichiara di agire in
quest'atto nella sua qualità di Procuratrice Specia-
le ----- della:

- "SCI - Società per Azioni" con Sede in Genova, Via
di Francia n° 33, ed Uffici Amministrativi in Geno-
va, Via Mylius n° 7A, Capitale Lire 22.000.000.000
intieramente versato, iscritta nella Cancelleria del
Tribunale di Genova al N° 12484 del Registro Società,
avente il -----

CODICE FISCALE: [redacted] -----

tale costituita con atto ricevuto da me Notaio in da





2

ta 22 Marzo 1985 - Repertorio N° 26871, registrato a Genova il 28 Marzo 1985 al N° 6384, conservato nei miei atti originali con il N° 9642 di Raccolta e depositato in copia presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova con atto trascritto il 6 Dicembre 1985 al N° 21306 del Registro Particolare.

Per la parte compratrice: i Signori coniugi: -----

- [redacted], pensionato, nato a [redacted] (ora [redacted], il quale dichiara di avere il -----

CODICE FISCALE: [redacted] -----

- [redacted] a -----

[redacted]
le dichiara di avere il -----

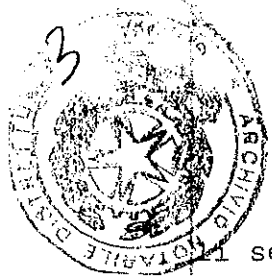
CODICE FISCALE: [redacted] -----

entrambi residenti in Genova [redacted] -----

[redacted]
i quali dichiarano inoltre di essere coniugati in regime di comunione legale di beni. -----

Detti Signori comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano innanzi tutto di stipulare questo contratto di compravendita immobiliare ai patti e condizioni fra loro concordati e stabiliti quali espressamente risultano dagli Artico

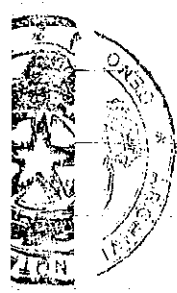




seguenti e dal "CAPITOLATO" che, previa loro sottoscrizione e mia, si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa espressa datane dai comparenti. -----

I comparenti dichiarano di aver integralmente letto prima d'ora detto "CAPITOLATO" e di accettarne complessivamente e singolarmente i patti e le condizioni, approvandone in ispecie, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile: gli Articoli 1 e 2 per quanto richiamato dagli atti di Convenzione con il Comune di Genova e di acquisto dal C.I.G.E.; l'Articolo 6 per quanto riguarda lo stato di fatto e di diritto delle unità immobiliari oggetto della compravendita e loro relative servitù e comproprietà; gli Articoli 7 ed 8 per le servitù ed i rapporti tra l'edificio ed il Complesso edilizio di cui fanno parte gli immobili oggetto della compravendita, e gli edifici e distacchi facenti parte del 2° Settore del Piano di Zona, per il "REGOLAMENTO DI CONDOMINIO", e per le riserve della parte venditrice; l'Articolo 9 per la conoscenza ed accettazione degli atti di mutuo, per la rinuncia alla surrogazione legale e per la elezione di domicilio; l'Articolo 10 per la decorrenza degli effetti economici della compravendita. -----





Art.1°)- La "SCI - Società per Azioni", come sopra rappresentata, con tutte le garanzie di legge ed alle condizioni tutte stabilite nella Convenzione di cui ad atto 9 Luglio 1980, variata ed integrata con gli atti indicati nel CAPITOLATO allegato, cede e vende ai Signori [REDACTED]

[REDACTED] che, congiuntamente in quote uguali accettano ed acquistano, gli immobili appresso indicati e descritti siti in Genova Rivarolo, località "Begato", Quartiere "C.I.G.E.", da essa realizzati in virtù del diritto di superficie di cui al Libro III Titolo III del Codice Civile, pervenutole per atto 24 Luglio 1980, richiamato nel CAPITOLATO allegato, e come dalla citata Convenzione tra il COMUNE DI GENOVA ed il C.I.G.E., stipulata con gli atti pure richiamati nel CAPITOLATO allegato, al cui regime tali immobili sono sottoposti. -----

La parte venditrice inoltre, in relazione al Comma 2 dell'Articolo 40 della Legge 28 Febbraio 1985 N. 47, dichiara che del suddetto Complesso Edilizio il Progetto di costruzione è stato approvato dal Sindaco di Genova con Provvedimento N° 846 dell'8 Luglio 1980, seguito da una Concessione in sanatoria per l'esecuzione di una variante in corso d'opera rilasciata con Provvedimento dell'Assessore all'Edilizia





Privata N° 446 del 20 Novembre 1984 e dalla definitiva Dichiarazione di abitabilità autorizzata dal Sindaco di Genova con Provvedimento N. 303 in data 8 Marzo 1985; precisando al riguardo che successivamente alla data suddetta non sono state apportate al Complesso Edilizio stesso modifiche che richiedano Provvedimenti autorizzativi. -----

Art.2°)- In relazione alla compravendita di cui al precedente Articolo 1°: -----

a) la parte venditrice dichiara di averne dato preavviso al COMUNE DI GENOVA, come previsto dall'Articolo 8 della Convenzione di cui al citato atto 9 Luglio 1980, e che sono trascorsi novanta giorni senza che il COMUNE DI GENOVA abbia manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione previsto in detto Articolo; -----

b) la parte compratrice dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative, ed in particolare dall'Articolo 7 della Convenzione di cui al citato atto 9 Luglio 1980, al cui possesso sono subordinati sia la disciplina derivante dalla Convenzione stessa, sia l'ottenimento dei mutui agevolati di cui all'Articolo 9 del CAPITOLATO allegato; e precisa al riguardo che il Comune di Genova in da-





ta 16 Aprile 1985 ha emesso per essa parte compratri-
ce l'Attestazione di sussistenza dei requisiti sog-
gettivi di cui alla Legge 5 Agosto 1978 N° 457 ed
alle altre leggi indicate nell'Attestazione stessa;
c) la parte venditrice dichiara quindi di riservarsi
di chiedere la risoluzione del presente contratto,
a sensi dell'Articolo 1458 del Codice Civile, nel ca-
so che quanto sopra dichiarato dalla parte compratri-
ce non risultasse esatto. -----

Art.3°)- La parte compratrice espressamente dichia-
ra, e specificatamente conferma, di conoscere ed ac-
cettare la Convenzione intervenuta tra il COMUNE DI
GENOVA ed il C.I.G.E. con il citato atto 9 Luglio
1980, variata con atto 15 Giugno 1983, integrata con
atto 7 Settembre 1983, come indicato nel CAPITOLATO
allegato, e si impegna a non usare o disporre degli
immobili acquistati con quest'atto in contrasto con
le prescrizioni della Legge 22 Ottobre 1971 N° 865
e della Convenzione come sopra variata ed integrata:
questa clausola sarà oggetto di trascrizione. -----

La parte compratrice dichiara e riconosce che la fir-
ma di questo atto pubblico notarile vale anche come
specifica approvazione e sottoscrizione della clau-
sola di cui al presente Articolo, a sensi dell'Arti-
colo 1341 del Codice Civile. -----



7



Allegato
IL CONSERVATORE
Dessa Maria Lucia Pozzini



art. 4°)- La parte compratrice inoltre, con riferimen-
to ai patti e condizioni contenuti nel CAPITOLATO

allegato, espressamente dichiara: -----

a) di conoscere ed accettare le servitù, i rapporti,
il "REGOLAMENTO DI SETTORE" e le pattuizioni richia-
mate all'Articolo 7° del CAPITOLATO allegato, che si
obbliga ad osservare e a far accettare ed osservare
dai suoi aventi causa; -----

b) di conoscere ed accettare, impegnandosi ad osser-
varlo ed a farlo accettare ed osservare dai suoi a-
venti causa, il REGOLAMENTO DI CONDOMINIO del Caseg-
giato realizzato sulla Unità operativa 2 E III, REGO-
LAMENTO predisposto dalla Società venditrice come
precisato nel CAPITOLATO allegato; -----

c) di conferire alla parte venditrice, anche nell'in-
teresse di essa parte venditrice, che accetta, man-
dato irrevocabile: -----

-1) per la eventuale stipulazione e trascrizione di
atti a favore dell'ENEL; -----

-2) per la eventuale modifica e perfezionamento del
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, indicato nel CAPITOLATO
allegato, per il suo deposito all'Associazione della
Proprietà Edilizia e per la sua eventuale trascrizio-
ne, anche contro essa parte compratrice, presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova; --

Enrico Pozzini
INFORMATICA QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial# 1351116



8

-3) per compiere tutte le pratiche occorrenti e necessarie per il perfezionamento del mutuo in data 2 Dicembre 1985 e relativa ipoteca, citato nel Capitolato allegato, incassando le somme da erogare, rilasciandone quietanze, firmando gli atti e qualsiasi altro documento ed autorizzando i relativi annotamenti ipotecari. -----

La parte compratrice dichiara infine di aver già ricevuto la consegna degli immobili oggetto di questa compravendita, che riconosce essere di suo gradimento e conformi alle intervenute pattuizioni, accettandoli senza eccezioni nè riserve, e di dispensare la parte venditrice dal fornire la relativa documentazione. -----

Art.5°)- La parte venditrice espressamente dichiara:

- a) di garantire che gli immobili oggetto di questa compravendita sono liberi da trascrizioni pregiudizievoli e da iscrizioni ipotecarie, salvo quelle richiamate ed indicate nel CAPITOLATO allegato; -----
- b) di garantire la parte compratrice da evizione. --

Art.6°)- Le parti dichiarano che questa compravendita è stata convenuta ed ora si compie per il prezzo di Lire Ottantaquattromilioninovecentocinquantamila (84.950.000) non superiore a quello determinato a sensi dell'Articolo 10 della Convenzione di cui al





citato atto 9 Luglio 1980, delle quali: -----

a) Lire Trentaquattromilioninovecentocinquantamila
(34.950.000) la parte venditrice dichiara e riconosce
di aver già ricevuto prima d'ora dalla parte compra-
trice; -----

b) Lire Cinquantamiloni (50.000.000), la parte com-
pratrice, per espressa delega di quella venditrice,
si impegna ed obbliga di pagare direttamente all'I-
STITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA accollan-
dosi le seguenti tre quote dei mutui indicati nel
CAPITOLATO allegato, e cioè: -----

-a) del mutuo 23 Dicembre 1980, -----

la quota di capitale originario di Lire Ventiquattro
milioni (24.000.000); -----

-b) del mutuo 22 Luglio 1982, -----

la quota di capitale originario di Lire Seimilioni
(6.000.000); -----

-c) del mutuo 2 Dicembre 1985, -----

la quota di capitale originario di Lire Ventimilioni
(20.000.000). -----

A seguito del pagamento e dell'accollo di quote di
mutui come sopra effettuati, la parte venditrice ri-
lascia a quella compratrice ampia e definitiva quie-
tanza a saldo del prezzo di questa compravendita, ri-
nuncia a qualsiasi ipoteca legale eventualmente na-

Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE C. 3 Settim. 13b/1b/16



scente da questo atto, e mi consegna la Dichiarazione prevista dall'Articolo 18 del D.P.R. 26 Ottobre 1972 N° 643, già compilata e sottoscritta, per essere prodotta all'Ufficio del Registro di Genova senza altra mia responsabilità. -----

Art.7°)- La parte compratrice espressamente conferma che intende che la firma che essa appone a questo atto pubblico a sensi della legge notarile valga anche come specifica approvazione e sottoscrizione, a sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile, della clausola di cui all'Articolo 3 di quest'atto. -----

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI COMPRAVENDUTI

In Genova Rivarolo, località "Begato", nell'Edificio realizzato sulla Unità operativa 2 E III del Settore 2° del Piano di Zona "ex Lege" 167/1962, distinto dal Civico Numero TRECENTOQUATTRO (Civ.n. 304) di Via Carlo Linneo: -----

1) Appartamento nei Corpi B e C, segnato con il numero interno OTTANTA (n.int. 80), composto di ingresso-soggiorno con angolo cottura, gabinetto di servizio, bagno, due camere e disimpegni, a confini: corridoio di accesso, appartamento numero interno Ottantuno, muro perimetrale, appartamento numero interno Settantanove. -----

Nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Genova denuncia



11.



con Dichiarazione presentata il 14 Aprile 1984 e registrata al N° 2265 di Protocollo. -----

Al suddetto immobile competono DECIMILLESIMI 74,62 di proprietà condominiale. -----

2) Cantina nei Corpi B e C, segnata con il numero OTTANTA (n. 80), a confini: corridoio di accesso, cantina numero Ottantuno, locale condominiale, cantina numero Settantanove. -----

Nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Genova denunziata con Dichiarazione presentata il 14 Aprile 1984 e registrata al N° 2335 di Protocollo. -----

Al suddetto immobile competono DECIMILLESIMI 0,82 di proprietà condominiale. -----

Detti immobili risultano meglio raffigurati colorati in rosso nelle due Planimetrie che, previa ricognizione fattane dalle parti, loro vidimazione e mia, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C" per farne parte integrante e sostanziale. -----

Salvo migliori confini, indicazioni e dati il cui eventuale errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto. -----

~~-----~~
~~-----~~
~~-----~~
~~-----~~

REGISTRO ELETTRONICO SIGNATURE CA 3 Serial# 13b1b16

Reg.
C
Sc
O
Co
T
Co
Co



~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto
 in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in
 parte a mano da me su dodici facciate circa di tre
 fogli che ho letto ai comparenti i quali, trovandolo
 pienamente conforme alla loro volontà, lo approvano
 e confermano e con me Notaio lo sottoscrivono in cal
 ce ed a margine dei fogli intermedi a sensi di legge.

[REDACTED]

SPECIFICA

Repert.	£. 500
Carta boll. . . .	9000
Sc. lit.	5000
Oneri	158662
Casse	41938
Tasse Ar.	20000
Copia k	
Copia v	
Tot.	234500



[REDACTED]

Esso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 13b1b16



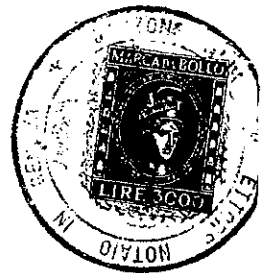
" AL
ACCOI

si dell'Articolo 35 della Legge 22 Ottobre 1971 N° 865, ha concesso al "C.I.G.E. - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI GENOVESI" con Sede in Genova, con effetto reale dalla data di trasferimento in capo ad esso Comune delle aree di cui infra, il diritto di superficie, quale previsto dal Libro III Titolo III del Codice Civile, sulle aree residenziali costituenti il Lotto 2 E del 2° Settore del Piano di Zona "ex Lege" 167/1962 di San Giovanni Battista , Begato, Garbo, Val Polcevera, con durata di anni Novanta dalla data del rilascio del Decreto di abitabilità relativo agli edifici realizzandi su detto Lotto, rinnovabile per ulteriori Novanta anni dietro il corrispettivo ivi previsto, con precisazione che gli edifici realizzandi, e le loro pertinenze sulle aree stesse, sono riconosciuti di esclusiva proprietà del "C.I.G.E.", o aventi causa, per tutta la durata della concessione, alla scadenza della quale, o del suo rinnovo, diverranno automaticamente di proprietà del COMUNE DI GENOVA senza indennità. -----
Art.2°)- Con successivo atto ricevuto dal suddetto [redacted] di Genova in data 24 Luglio 1980, N° 65677 di Repertorio, registrato a Genova l'8 Agosto 1980 al N° 172, trascritto a Genova il 12 Agosto 1980 al N° 15707 del Registro Particolare, il





15



.....E., valendosi della facoltà prevista all'Arti-
colo 2 della Convenzione di cui al citato atto 9 Lu-
glio 1980, ha trasferito il diritto di superficie
sulla Unità operativa 2 E III, corrispondente ad una
separata parte del Lotto 2 E di detta Convenzione,
alla "SCI - SOCIETA' COSTRUZIONI IMMOBILIARI - Socie-
tà per Azioni", ora denominata "SCI - Società per A-
zioni". -----

Con precisazione che nello stesso atto 24 Luglio
1980 le parti avevano dichiarato che le aree costi-
tuenti la Unità operativa 2 E III sarebbero state ac-
quisite dal Comune di Genova a proprie cure e carico,
con il procedimento di espropriazione previsto dalla
Legge 22 Ottobre 1971 N° 865, ed erano state peral-
tro già occupate in forza del Provvedimento del Sin-
daco di Genova di occupazione d'urgenza in data 21
Febbraio 1979 N° 218. -----

Art.3°)- La "SCI - Società per Azioni" ha realizzato,
sulla detta Unità operativa 2 E III un Edificio com-
posto: -----

- dal CORPO A, costituito dagli appartamenti dal N°
1 al N° 4; -----
- dai CORPI B e C, costituiti dagli appartamenti dal
N° 5 al N° 105; -----
- da 44 posti auto, parte in autorimessa e parte in



boxes singoli e multipli; -----
- da 105 cantine; -----
- da un negozio. -----

Dell'Edificio suddetto: -----

a) il Progetto è stato approvato con Provvedimento
del Sindaco di Genova N° 846 dell'8 Luglio 1980; ---

b) i lavori di costruzione sono stati iniziati il 4
Agosto 1980 ed ultimati il 6 Dicembre 1983, come da
Certificato del Sindaco di Genova N° 1 del 4 Gennaio
1984; -----

c) il rilascio del Decreto di abitabilità è stato ri-
chiesto in data 6 Dicembre 1983 dalla Società vendi-
trice che è rimasta impegnata ad ottenerlo quanto
prima, a sue totali cure e spese. -----

Art.4°)- In relazione all'Edificio sopra indicato la
Regione Liguria ha concesso alla "SCI - Società per
Azioni" un contributo statale a sensi della Legge 5
Agosto 1978 N° 457, con Decreto in data 31 Luglio
1980 N° 4396, ed un ulteriore contributo integrativo
a sensi dell'Articolo 13 della Legge 15 Febbraio
1980 N° 25 e dell'Articolo 3 della Legge Regionale
25 Marzo 1981 N° 9, con Decreto in data 20 Aprile
1982 N° 1995. -----

Art.5°)- La Società venditrice dichiara di aver ese-
guito la costruzione dell'Edificio secondo quanto di

17



17



Spesso alle citate Convenzioni stipulate dal C.I.G.E.
con il Comune di Genova ai sensi dell'Articolo 35

della Legge 22 Ottobre 1971 N° 865, nonchè in confor-
mità alla Concessione edilizia ed al Progetto appro-
vato dall'Autorità Comunale vistato dalla Regione Li-
guria, come prima precisato; confermando al riguardo
che l'Edificio medesimo ha le caratteristiche ogget-
tive prescritte dalla normativa vigente. -----

Art.6°)- La compravendita delle unità immobiliari
comprende la quota proporzionale del diritto di su-
perficie sull'area su cui insiste il caseggiato, non-
chè la proporzionale comproprietà di tutto quanto in
forza del REGOLAMENTO DI CONDOMINIO di cui infra è co-
mune tra i Condomini del caseggiato stesso, ed è fat-
ta nello stato di fatto e di diritto, con espresso
riferimento alla citata Convenzione tra il COMUNE DI
GENOVA ed il C.I.G.E. di cui all'atto 9 Luglio 1980,
come sopra variata ed integrata, e nelle condizioni
in cui gli immobili si trovano al momento del trasfe-
rimento, con tutti gli inerenti diritti anche reali,
dipendenze, pertinenze, passi, accessi, fissi, infis-
si, servitù, nulla escluso o riservato alla parte
venditrice, salvo quanto infra e quanto risulta dal
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO. -----

Art.7°)- In relazione alle servitù ed ai rapporti



tra l'Edificio ed il Complesso edilizio di cui fanno parte gli immobili oggetto della compravendita e suoi distacchi, e gli altri edifici e distacchi facenti parte del 2° Settore del Piano di Zona "ex Lege"

167/1962, sono richiamati espressamente: -----

a) i patti e le convenzioni di cui alla parte finale dell'Articolo 1° del citato atto 24 Luglio 1980; ---

b) il "REGOLAMENTO DI SETTORE" per la gestione e manutenzione degli edifici compresi nel 2° Settore e delle aree aperte dei singoli Lotti, esterne agli edifici stessi, "REGOLAMENTO" oggetto della Convenzione stipulata con Scrittura Privata autenticata dal Notaio Giacomo Sciello di Genova in data 5 Maggio 1983, N° 72243 di Repertorio, registrata a Genova il 12 Maggio 1983 al N° 3917, trascritta a Genova il 18 Maggio 1983 al N° 9342 del Registro Particolare. ---

Art.8°)- Il Caseggiato realizzato sulla Unità operativa 2 E III, corrispondente ad una separata parte del Lotto 2 E della più volte citata Convenzione, costituisce un unico Condominio ed è disciplinato da un REGOLAMENTO DI CONDOMINIO il quale stabilisce, tra l'altro, anche mediante apposite Tabelle, quali siano gli immobili e le parti comuni di Settore, di Lotto, di Edificio, di Corpo e Particolari, la ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, la di-



18



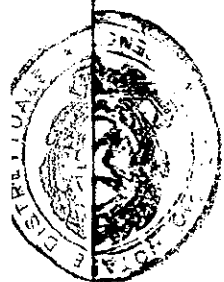
disciplina dell'uso delle cose comuni, i divieti, i diritti e gli obblighi dei Condomini, le riserve della Società venditrice, compresa quella di curare, dietro equo compenso, in nome e nell'interesse di tutti i Condomini, direttamente o tramite un Amministratore da essa nominato, l'amministrazione del Condominio per il primo esercizio di gestione; tale REGOLAMENTO, predisposto dalla Società venditrice, è stato dalla stessa depositato all'Associazione della Proprietà Edilizia di Genova⁽¹⁾ a sensi dell'Articolo 1138 del Codice Civile, ed è convenuto vincolante per la parte compratrice e per tutti gli altri Condomini. - Rimane comunque riservato alla parte venditrice il diritto di apportare a qualsiasi parte del Caseggiato e del Complesso edilizio di cui fanno parte gli immobili oggetto della compravendita, compresi i relativi distacchi, tutte quelle varianti che crederà del caso, purchè non pregiudizievoli agli immobili oggetto della compravendita stessa, senza che la parte compratrice possa sollevare eccezioni. -----

Art.9°)- Gli immobili oggetto della compravendita sono gravati: -----

a) dall'ipoteca iscritta a Genova il 13 Maggio 1982 al N° 1152 del Registro Particolare, a favore dello ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA, a garan

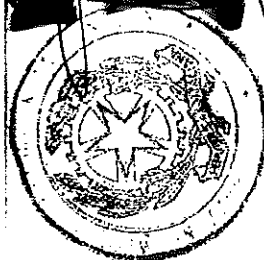


205

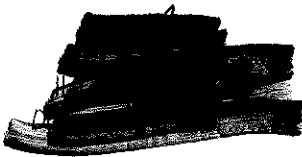


zia del mutuo agevolato rimborsabile in 20 anni, concesso alla Società venditrice a sensi della Legge 5 Agosto 1978 N° 457 con atto ricevuto dal Notaio Aldo Gazzone di Genova in data 23 Dicembre 1980, registrato a Genova l'8 Gennaio 1981 al N° 83; tale mutuo è stato parzialmente erogato con l'atto ricevuto dal Notaio [redacted] in data 28 Aprile 1982, registrato a Genova il 30 Aprile 1982 al N° 751, e totalmente erogato e frazionato per somme e beni con successivo atto a rogito dello stesso Notaio in data 29 Agosto 1985, Repertorio N° 27372, registrato a Genova il 5 Settembre 1985 al N° 2510; -----

b) dall'ipoteca iscritta a Genova il 10 Agosto 1982 al N° 2132 del Registro Particolare, a favore dello stesso ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA LIGURIA, a garanzia del mutuo agevolato, integrativo del precedente, rimborsabile in 20 anni, concesso alla stessa Società venditrice a sensi della Legge 5 Agosto 1978 N° 457, della Legge 15 Febbraio 1980 N° 25 e della Legge Regionale 25 Marzo 1981 N° 9, con atto ricevuto dal suddetto Notaio [redacted] in data 22 Luglio 1982, registrato a Genova il 4 Agosto 1982 al N° 1563; tale mutuo è stato ----- parzialmente erogato con l'atto ricevuto dal Notaio Aldo Gazzone in data 17 Giugno 1983, registrato a Genova il 1° Lu



21



21



1983 al N° 1474, e totalmente erogato e fraziona
to per somme e beni con successivo atto a rogito del
lo stesso Notaio in data 29 Agosto 1985, Repertorio
N° 27374, registrato a Genova il 5 Settembre 1985 al
N° 2511; -----
c) dall'ipoteca iscritta a Genova l'11 Dicembre
1985 al N° 4772 - del Registro Particolare, a favo-
re del suddetto Istituto di Credito Fondiario della
Liguria a garanzia del mutuo agevolato, integrativo
dei precedenti, rimborsabile in anni venti, concesso
alla stessa Società venditrice ai sensi della Legge
5 Agosto 1978 N° 457, e successive modifiche e inte-
grazioni e delibera del Consiglio Regionale N° 41
del 31 Marzo 1985, con atto ricevuto dal suddetto No-
taio Aldo Gazzone in data 2 Dicembre 1985 - Reperto-
rio N° 27672, registrato a Genova il 6 Dicembre 1985
al N° 3823 - ; tale mutuo, pur essendo già fraziona
to per somme e beni non è stato ancora erogato per
cui la parte venditrice porterà a termine per proprio
conto le pratiche per il perfezionamento del mutuo
stesso e della relativa ipoteca firmando i relativi
atti e qualsiasi altro documento, autorizzando i re-
lativi annotamenti ipotecari e compiendo tutto quan-
to necessario ed occorrente: il tutto, per quanto ne-
cessario, anche in nome e per conto della parte com-

ALLI Emesso Da: INF-OC... ELETTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 13b1b16

[Handwritten signature and stamp]



222



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



pratrice. -----

L'accollo delle quote dei mutui, in parziale pagamento del prezzo della compravendita, comporta per la parte compratrice: -----

- l'assunzione di tutti gli obblighi nascenti dagli atti dei mutui, stipulati e stipulandi; -----

- l'accettazione dei mutui stessi in ogni loro parte;

- l'assunzione delle relative obbligazioni per sè, suoi successori ed aventi causa con obbligo di solidarietà e indivisibilità; -----

- la rinuncia a qualsiasi surrogazione legale che potesse competerle; -----

- l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale, interessi ed accessori, direttamente all'Istituto mutuante iniziando dalle prossime in scadenza, e ritenendosi così regolate o compensate tra le parti le rate precedentemente scadute e versate all'Istituto mutuante dalla Società venditrice; -----

- la elezione di domicilio presso la Segreteria Generale del Comune di Genova. -----

Art.10°)- La immissione della parte compratrice nel possesso degli immobili oggetto della compravendita, e la surroga della stessa nei diritti, ragioni ed azioni spettanti alla Società venditrice, avvengono



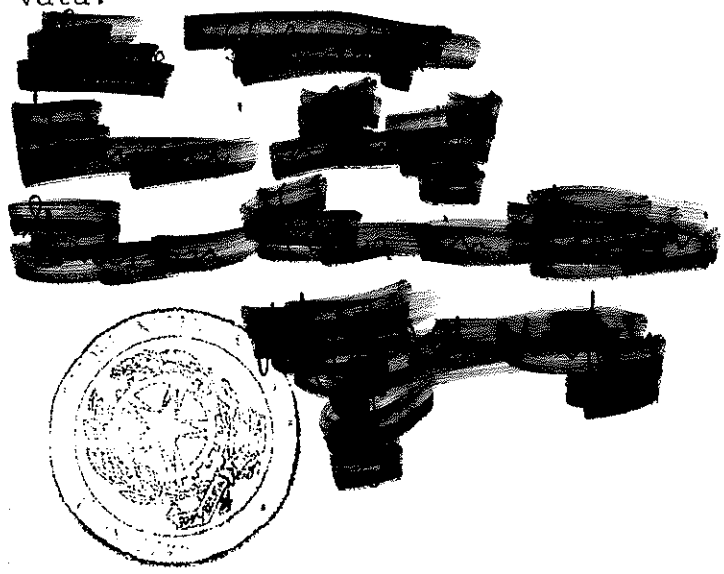
13



23

con la sottoscrizione dell'atto di compravendita,
mentre gli effetti attivi e passivi della compraven-
dita stessa, compresa la decorrenza a carico della
parte compratrice delle spese condominiali, decorro-
no dal giorno della consegna degli immobili. -----
Art.11°)- Il trasferimento oggetto della compraven-
dita è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto a sen-
si degli Articoli 1 - 2 - 4 del D.P.R. 26 Ottobre
1972 N° 633, successive proroghe e modificazioni. --
Le spese dell'atto, e conseguenti tutte, sono a ca-
rico della parte compratrice, mentre sono a carico
di quella venditrice quelle conseguenti e relative
alla Dichiarazione IN.V.IM. di cui al D.P.R. 26 Ot-
tobre 1972 N° 643. -----

(1) in data 16 Dicembre 1985 (1) una postilla appro-
vata. -----



25
24

